



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 18/04/2016

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE N. 2 AL P.G.T. VIGENTE RELATIVA A MODIFICHE PUNTUALI AL PIANO DELLE REGOLE E AL R.I.M..

L'anno **2016**, il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
BERTULETTI SERAFINO	X		BARBENO ANGELO	X	
BETTONI SIMONE	X		GHIDINI LORETTA	X	
BOLDRINI SILVIO CARLO	X		COMINCINI GIANCARLO	X	
TOMASINI ANTONELLA LORENZA	X		FIAMMETTI GIUSEPPE	X	
PASOLINI SIMONE	X		BOGLIOLI GIUSEPPE	X	
DONATI STEFANIA	X		PIOVANI PAOLO	X	
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO	X				

13 0

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE N. 2 AL P.G.T. VIGENTE RELATIVA A MODIFICHE PUNTUALI AL PIANO DELLE REGOLE E AL R.I.M..

Il Vice-Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Simone Bettoni, relaziona sull'argomento, dichiarando che tale variante è la n. 2 al P.G.T. vigente, che non è una regola generale ma una regola contenuta con esclusione della VAS, in merito alla quale si sono espressi favorevolmente sia il Parco Oglio che la Provincia; le regole che vengono modificate riguardano le attività agricole, le attività artigianali e la regola per i centri storici, con possibilità di innalzamento dell'edificio con esclusione del Piano di Recupero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione di n. 30 del 23/10/2012 si è proceduto nell'approvazione definitiva della Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (L.R. 11/03/2005 n° 12 e suoi regolamenti attuativi), ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 51 del 19.12.2012 per l'efficacia ai sensi del comma 11 dell'art.13 LR 12/2005;
- con deliberazione di G.C. n.31 del 16/04/2015 è stato dato avvio al procedimento per la redazione di una variante al P.G.T. che interessa il Piano delle Regole e gli studi di settore facenti parti dello strumento di pianificazione comunale ed, in particolare, lo "Studio del reticolo idrico minore (R.I.M.)";
- l'avviso per la presentazione delle istanze è stato pubblicato in data 18/05/2015 sul quotidiano, di diffusione locale, "Bresciaoggi";
- con deliberazione di G.C. n.99 del 27/11/2015 si è proceduto ad avviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità VAS - Valutazione Ambientale Strategica per la variante puntuale al Piano delle Regole e allo Studio del Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) del vigente P.G.T., come in premessa indicato, e ad avviare contestualmente, per la stessa variante, il procedimento relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC) afferente ai SIC e ZPS, individuando pertanto:
 - quale proponente, nonché autorità procedente per la VAS, il Comune di Pompiano, nella persona del Sindaco Pro-tempore Serafino Bertuletti;
 - quale autorità competente per la VAS il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del Territorio, Ing. Venturini Angelo;
 - quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione i seguenti soggetti:

a) soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia;
- ASL Brescia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

b) enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;
- Comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Comezzano-Cizzago, Barbariga, Corzano e Trezzano;
- S.T.E.R. Sede Territoriale di Brescia

c) altri enti/autorità/società con specifiche competenze, funzionalmente interessati:

- Consorzi di bonifica irrigui territorialmente competenti;
- Telecom S.p.A. con sede a Milano;
- Cogeme S.p.A. di Rovato (BS);
- A.O.B.2 s.r.l. con sede a Rovato
- Linea Gestioni S.p.a. con sede a Crema;
- Snam S.p.A. con sede a Brescia;
- Enel S.p.A. con sede a Brescia;
- Gas Plus S.p.A. con sede a Porzano di Leno (BS);

- con comunicazione al prot. 0001701 del 25/02/2016 si è provveduto ad informare gli enti ed i soggetti precedentemente indicati della messa a disposizione dei documenti inerenti la Variante n.2 al Piano delle Regole e a Piano dei Servizi del P.G.T. vigente relativamente alla procedura di esclusione della VAS;
- con avviso pubblico sull'albo on-line (prot. 0001337 del 15/02/2016) si è provveduto a dare informazione della messa a disposizione dei documenti inerenti la Variante n.2 al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del P.G.T. vigente relativamente alla procedura di esclusione della VAS;

Dato atto che con comunicazione al prot. 0001331 del 15/02/2016 si è provveduto ad inoltrare alla Provincia di Brescia (Autorità competente nella procedura di esclusione della VAS) e al Parco Oglio Nord (Autorità competente all'espressione del parere sullo studio di incidenza sui siti della Rete Natura 2000) la richiesta di emissione dei pareri di rispettiva competenza per la procedura di esclusione della VAS della variante n. 2 al P.G.T. come precedentemente esposta;

Rilevato che sono pervenuti dagli enti indicati in precedenza i seguenti pareri:

- parere del Parco Oglio Nord, relativo alla valutazione dello Studio di incidenza sui siti della Rete Natura 2000, pervenuto al prot. 0001748 del 29/02/2016;
- parere della Provincia di Brescia, relativo alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto, pervenuto al prot. 0001990 del 09/03/2016 e dal quale si rileva che "Dall'analisi dei contenuti del Rapporto Preliminare e dalla descrizione delle varianti emerge che esse hanno carattere prettamente puntuale con effetti ambientali non significativi e non comportano, in linea generale, cambiamenti delle componenti ambientali del contesto tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti con una specifica VAS";
- parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, pervenuto al prot.0002613 del 06/04/2016;

Dato atto che con avviso pubblico sull'albo on-line (prot. 0002157 del 16/03/2016) si è provveduto ad informare le parti sociali, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005, del deposito degli atti costituenti la variante n. 2 al vigente P.G.T. relativamente al Piano delle Regole e al R.I.M., e che entro il termine del 16 aprile 2016 non sono pervenute osservazioni;

Rilevato, altresì, che entro il termine fissato del 16/04/2016 non sono pervenuti ulteriori pareri o osservazioni nell'ambito della Procedura di esclusione della VAS;

Visti il "Parere motivato" e la "Dichiarazione di sintesi" relativi alla procedura di esclusione della VAS, pervenuti rispettivamente al prot.0002659 ed al prot.0002660 del 07/04/2016, che risultano depositati agli atti comunali;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2002 e n. 6 del 23/02/2004, con le quali sono state approvate le Modifiche al Regolamento locale di Igiene Tipo, Titolo III, Capitolo X approvato con D.G.R. n. 4/45266 del 25/07/1989, che disciplinano le distanze da tenersi dai centri abitati per la costruzione di nuovi allevamenti senza contemplare la reciprocità diretta ad impedire espansioni delle aree urbanizzate;

Rilevato pertanto che la Variante n. 2 al vigente PGT, adottata con la presente deliberazione, si compone degli elaborati pervenuti al prot.0002653 del 07/04/2016 come qui di seguito indicati:

- VAS-1: Verifica di assoggettabilità;
- PR-P1-v2: Norme tecniche di attuazione;
- PR-P3_v2= Ambiti del tessuto urbano consolidato 1:5.000;
- VIC 1: Studio di valutazione di incidenza;

Ricordato che, per l'adozione e per l'approvazione degli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio, è necessario far ricorso alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato, altresì, l'art. 78 del T.U. n. 267/2000, il quale prevede per gli amministratori l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

Considerato che, nelle aree individuate nella tabella sotto riportata, si rende necessario reiterare i vincoli preordinati all'esproprio (soggetti a decadenza ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1187/1968) derivanti dalla destinazione urbanistica e per le motivazioni specificate per ciascun comparto:

Comparto (sup. indicativa) - Mappali	Destinazione urbanistica
fg. 5 - mapp. 28 - superficie: circa 4.780 m ²	ampliamento
fg. 5 - mapp. 423 - superficie: 660 m ²	cimitero del capoluogo
fg. 5 - mapp. 418 - superficie: 4.920 m ²	

Considerato che permane l'interesse pubblico alla realizzazione delle previsioni urbanistiche relative alle opere precedentemente indicate nel PGT;

Preso atto che l'utilizzazione delle aree è avvenuta in modo parziale a causa della carenza di risorse finanziarie e da una serie di circostanze che hanno costretto l'Amministrazione Comunale a destinare le risorse economiche per risolvere le più imminenti necessità di mettere in sicurezza l'edificio della scuola secondaria di primo grado nonché per interventi diffusi sul territorio e sugli immobili comunali necessari alla sicurezza degli stessi;

Considerato che la realizzazione delle opere per cui si è proceduto alla reiterazione del vincolo risulta inserita nella previsione di spesa e di reperimento delle risorse finanziarie riportata nel piano dei servizi;

Ritenuto che sia congruo, per la reiterazione dei vincoli, riconoscere ai proprietari un indennizzo, da quantificarsi prendendo quale riferimento l'importo della indennità fissata dalla normativa vigente per le occupazioni d'urgenza e con una riduzione del 50%, dalla data di approvazione del piano fino alla permanenza del vincolo;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 16/04/2016 dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Pianificazione del Territorio;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove) ed astenuti n. 4 (quattro: Comincini e Fiammette lista civica "*Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova ...la politica del fare*"; Boglioli e Piovani della lista civica "*Pompiano X Te*"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto dei pareri pervenuti come qui di seguito indicato:
 - parere del Parco Oglio Nord, relativo alla valutazione dello Studio di incidenza sui siti della Rete Natura 2000, pervenuto al prot. 0001748 del 29/02/2016;
 - parere della Provincia di Brescia, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione Ambientale Strategica, pervenuto al prot. 0001990 del 09/03/2016 e dal quale si rileva che "Dall'analisi dei contenuti del Rapporto Preliminare e dalla descrizione delle varianti emerge che esse hanno carattere prettamente puntuale con effetti ambientali non significativi e non comportano, in linea generale, cambiamenti delle componenti ambientali del contesto tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti con una specifica VAS";
 - parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, pervenuto al prot.0002613 del 06/04/2016;
2. di approvare il "Parere Motivato" depositato al prot.0002659 del 07/04/2016, espresso dall'Autorità Competente, e il "Documento di Sintesi" redatto dall'Autorità Procedente depositato al prot.0002660 del 07/04/2016, nell'ambito della procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.2 al P.G.T. del Comune di Pompiano;
3. di adottare, con la procedura di cui all'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la Variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio, composta dagli elaborati tecnici, pervenuti al prot. 0002653 del 07/04/2016 come qui di seguito indicati:

- VAS-1: Verifica di assoggettabilità;
 - PR-P1-v2: Norme tecniche di attuazione;
 - PR-P3_v2= Ambiti del tessuto urbano consolidato 1:5.000;
 - VIC 1: Studio di valutazione di incidenza;
4. di dare atto che, entro novanta giorni dalla presente adozione, gli atti della variante n. 2 al P.G.T., saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
 5. di disporre:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005, la pubblicazione all'albo pretorio, sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione locale dell'avviso di deposito degli atti di variante al P.G.T. nella segreteria comunale;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005, la trasmissione alla Provincia di Brescia del Piano delle Regole;
 - che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente;
 6. di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante al P.G.T. e fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005;
 7. di reiterare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, i vincoli preordinati all'esproprio delle aree per l'ampliamento del cimitero, individuate nella tabella riportata in narrativa, conformemente alle previsioni del piano dei servizi, riconoscendo ai proprietari un indennizzo da quantificarsi prendendo quale riferimento l'importo dell'indennità fissata dalla normativa vigente per le occupazioni d'urgenza e con una riduzione del 50%, dalla data di approvazione del piano fino alla permanenza del vincolo;
 8. di stabilire che le risorse finanziarie occorrenti per l'indennizzo dei beni preordinati all'espropriazione corrispondono a quelle quantificate nel piano economico del Piano dei Servizi e saranno impegnate con successivo provvedimento.
 9. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'”Albo Pretorio on-line” in data 21/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69*).

Pompiano, 21/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 17/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
